


Giustizia. Nel nuovo processo civile il procedimento sommario di cognizione per cause attribuite al giudice monocratico

Il rito veloce taglia i formalismi

Decisione con ordinanza provvisoriamente esecutiva appellabile in 30 giorni



Roberto Marinoni

La semplificazione del processo civile passa anche attraverso il procedimento sommario di cognizione. Il procedimento - attivabile dal momento dell'entrata in vigore della legge di riforma - è destinato alle sole cause che possono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, pena l'inammissibilità della domanda. Lo svolgimento del giudizio non è soggetto a formalità, tranne quando il giudice con

ordinanza non opponibile ritenga che la controversia richieda un'istruttoria non sommaria. Il giudice decide con ordinanza provvisoriamente esecutiva, appellabile entro 30 giorni.

A disciplinare l'istituto è l'articolo 51 della legge di riforma, con l'inserimento nel titolo I del Libro IV del Codice di procedura civile di un nuovo capo III-bis, composto dagli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater.

Il procedimento sommario di cognizione può essere attivato, quanto a forma della domanda (702-bis), mediante ricorso al tribunale territorialmente competente.

Il ricorso deve contenere, in base a quanto previsto dall'articolo 163 del Codice di procedura civile per l'atto di citazione, tutti gli elementi per individuare il soggetto attivo e passivo

dell'azione, il titolo della domanda e l'oggetto della richiesta, le prove (1, 2, 3, 4, 5 e 6, articolo 163), nonché l'invito al convenuto a costituirsi prima dell'udienza disciplinata al n. 7 dello stesso articolo 163.

Il giudice designato dal presidente per la trattazione fissa per decreto l'udienza di comparizione delle parti. Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza dovranno essere notificati al convenuto e questi dovrà costituirsi non oltre dieci giorni prima dell'udienza.

La costituzione, mediante comparsa di risposta, deve rispondere a criteri di completezza, poiché il convenuto deve proporre tutte le sue difese, formulare eventuali domande riconvenzionali, chiedere la chiamata in garanzia di terzi, articolare i mezzi di prova e produrre i documen-

ti rilevanti a pena di decadenza.

Le questioni processuali, dalla dichiarazione di incompetenza all'inammissibilità della domanda, vengono risolte con ordinanza non impugnabile. Se il giudice ritiene che la natura della controversia richiede, in virtù delle difese svolte dalle parti, un'istruttoria non sommaria, con ordinanza non impugnabile fissa la normale udienza (articolo 183): in quel caso la controversia seguirà il corso ordinario del giudizio di cognizione. Se questo tipo di trattazione sia invece richiesto solo dalla domanda riconvenzionale, il giudice provvederà con ordinanza alla separazione delle domande, continuando con il rito sommario limitatamente alla domanda principale.

Il corso del procedimento, quanto a trattazione e assunzione dei mezzi di prova, è assoluta-

mente deformalizzato e rimesso all'iniziativa del giudice, il quale deciderà con ordinanza provvisoriamente esecutiva e idonea a costituire titolo per l'ipoteca giudiziale e per la trascrizione. In base all'articolo 702-quater, poi, se l'ordinanza non è appellata nei 30 giorni dalla sua notificazione (ma anche dalla sua semplice comunicazione) passa in giudicato, producendo gli effetti dell'articolo 2909 del Codice civile. Nel giudizio d'appello contro l'ordinanza, infine, la nuova attività istruttoria è limitata al caso dei mezzi ritenuti rilevanti dal Collegio, ovvero dell'attività probatoria non esercitata per fatto incolpevole della parte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani sul Sole-24 Ore

L'ultima parte del disegno di legge commentata articolo per articolo

Conciliazione

La Ue investe sui percorsi alternativi

Patrizia Maciocchi

Mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale saranno riscritte dal Governo grazie alla delega contenuta nell'articolo 60 della riforma del processo civile. Alla possibilità di garantire un migliore accesso alla giustizia i rappresentanti della società italiana di servizi di risoluzione alternativa delle controversie (Adr) hanno dedicato ieri un convegno a Roma. L'occasione è arrivata dal lancio del progetto "Lawyers in Adr" - assegnato dalla Commissione Ue all'Adr Center - volto alla promozione della direttiva 2008/52/Ce sulla mediazione nelle controversie civili e commerciali in ambito transfrontaliero. «Dai criteri di delega - afferma il presidente di Adr Center Giuseppe de Palo - è sparita la possibilità per il giudice, investito della causa, di invitare le parti alla mediazione. Speriamo si ponga rimedio». Sull'importanza di "convertire" gli avvocati al ricorso alla mediazione insiste il vice presidente della Commissione Ue Jacques Barrot. «La sensibilizzazione degli avvocati a ricorrere alla mediazione attraverso strumenti adeguati come la formazione è fondamentale», si legge nella nota inviata dal commissario Ue. «La mediazione e la conciliazione rappresentano una chance per gli avvocati - ammette Maurizio de Tilla presidente dell'Oua, l'Organismo unitario dell'avvocatura - a patto che siano organizzazioni di riferimento organo costituite presso gli Ordini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte di Strasburgo. L'esercizio della professione tra i diritti dell'uomo

Avvocati, la selezione è lecita

Marina Castellaneta

Nella partita sull'accesso alle libere professioni entra in campo anche la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nella sentenza depositata giovedì (ricorso 26713/05, Bigeva contro Grecia) Strasburgo ha infatti chiarito in quali casi e a quali condizioni è possibile rivendicare una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare - e dell'articolo 14 - che vieta ogni discriminazione - quando gli Ordini professionali negano a un cittadino straniero l'accesso a una professione liberale.

Nel caso di cui si è occupata

la Corte e che è costato una condanna alla Grecia, una cittadina russa, che aveva studiato ad Atene e si era laureata in giurisprudenza, aveva chiesto di fare uno stage di 18 mesi, condizione indispensabile per accedere agli esami da avvocato in Grecia. Dopo il via libera, però, l'Ordine aveva negato l'accesso agli esami, sostenendo che il codice degli avvocati consente l'esercizio della pro-

IL PRINCIPIO

Per i giudici i legali sono al servizio dell'interesse pubblico e lo Stato può disporre restrizioni nell'accesso

fessione solo a cittadini greci comunitari.

Di qui il ricorso alla Corte europea che ha dato ragione all'aspirante avvocato, almeno sotto il profilo della violazione da parte dello Stato del diritto al rispetto della vita privata.

Prima di tutto, ha chiarito Strasburgo, nella nozione di vita privata è inclusa quella professionale che è un elemento determinante per garantire l'integrità fisica e morale di una persona. Respinta, quindi, la nozione restrittiva avanzata dal Governo greco, che limitava l'ambito di applicazione dell'articolo 8 alla sola vita personale.

L'attività professionale, invece, per la Corte europea, non può essere spinta fuori dalla no-

zione di vita privata. Un'affermazione che potrà portare a Strasburgo nuovi ricorsi sia per i limiti di accesso ad attività lavorative, sia per le condizioni di lavoro, per esempio nei casi di mobbing.

Chiarita la portata dell'articolo 8, la Corte arriva alla conclusione che il rigetto della domanda di partecipazione agli esami da avvocato è un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, anche perché la ricorrente aveva coltivato legittime aspettative in quanto ammessa a fare lo stage. In pratica, un riconoscimento tacito del diritto di accedere alla professione forense.


Detto questo, però, la Corte apre la strada a interventi restrittivi degli Ordini professionali. Per Strasburgo, infatti, non c'è una violazione del principio di non discriminazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforme in corso. Da ieri a Milano le comunicazioni online tra le parti

Milano, la giustizia online taglia 200mila notifiche



Alessandro Galimberti
MILANO

Duecentomila notifiche processuali all'anno si dematerializzano e prendono la via del web. L'obiettivo della rivoluzione informatica partita ufficialmente ieri nel tribunale di Milano - ma che in realtà andrà a regime da domani mattina, alla ripresa dell'attività dopo il ponte - è epocale, soprattutto per le ricadute su tempi e costi dell'amministrazione della giustizia. Eppure ormai è un obiet-

tivo a portata di mano, che viaggia sulla spinta del decreto ministeriale del 26 maggio (pubblicato sulla GU 124 di sabato scorso) ma che prende le mosse da molto lontano. «È da 12 anni che lavoriamo al progetto di informatizzazione - dice il presidente dell'Ordine degli avvocati, Paolo Giuggioli - ora finalmente ne raccogliamo i frutti. Contiamo di archiviare al più presto la lunga e dimenticabile stagione delle cancellerie affollate di carte, e degli ufficiali giudiziari in cronico ritardo».

Le notifiche online di atti del processo civile, comunque, non raggiungeranno subito tutti i 15 mila iscritti al foro del capoluogo: ad oggi gli avvocati "informatizzati" secondo gli standard ufficiali (previsti dal Dpr 123/2001) sono 4.200 «che sicuramente porteremo a 8.000 nei prossimi mesi - assicura Giuggioli - così da coprire di fatto tutti gli studi milanesi».

Per chi ancora non ha un indirizzo di posta certificato, le notifiche civili saranno smaltite in una cancelleria dedicata al primo piano, dove tre cancellieri affiancati da due persone messe a disposizione dall'Ordine degli avvocati smisteranno le copie cartacee, consegnandole alle parti processuali che si presenteranno.

Ma la dematerializzazione delle comunicazioni interne al processo è solo il primo passo del "laboratorio Milano": «A settembre gli avvocati potranno fare il deposito "virtuale" delle comparse conclusionali e delle memorie - aggiunge Giuggioli - sarà cura della cancelleria inviare i file alle controparti, con l'immaginabile risparmio di tempo e di efficienza per tutti». E anche il decreto ingiuntivo - che oggi a Milano già nel 60% dei casi viaggia online - è alla vigilia di un'ulteriore implementazione: in autunno

sarà possibile ottenere il provvedimento esecutivo completo in via telematica, versando la tassa dovuta con una card prepagata a scalare.

La virtualizzazione della giustizia civile si completerà entro fine anno con le esecuzioni mobiliari e immobiliari: un accordo con l'Abi permetterà di svolgere tutta la procedura dentro file accessibili da giudici, avvocati, commercialisti e curatori, «per mettere la parola fine a procedure fallimentari che durano anche da più di vent'anni» chiosa il presidente Giuggioli.

La modernizzazione della giustizia locale è ormai una *mission* per i legali di Milano: «Dal 2005 offriamo ai magistrati sul nostro sito tutte le sentenze emesse qui, in primo e secondo grado. Un tempo bisognava attendere 9 mesi per la pubblicazione, oggi ci bastano due giorni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svolta virtuale

Notifiche online

Il Circondario del Tribunale di Milano è il primo ad anticipare gli effetti della digitalizzazione delle notifiche processuali civili. Lo ha stabilito il decreto 57 del ministro della Giustizia del 26 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 124 di sabato 30 maggio. La norma anticipa gli effetti, che saranno generali e varranno per tutti i tribunali, del decreto legge 112 del 2008, convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008.

Comunicazioni virtuali

Le notifiche che passano al digitale sono quelle previste dall'articolo 170 del codice di

procedura civile («notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento»), oltre a quelle relative all'astensione e alla ricasazione del consulente (articolo 192 cpc)

Procedura certificata

Gli avvocati per ricevere le comunicazioni online dovranno però aver attivato una casella di posta certificata, a norma del Dpr 123 del 2001

La cancelleria dedicata

Chi non ha a disposizione il canale di comunicazione web, dovrà ritirare le notifiche in una sezione dedicata della cancelleria

L'inchiesta



Il filtro scalda la Cassazione
Provvedimenti di costituzionalità per il meccanismo di limitazione

Sul «Sole 24 Ore» di ieri un'inchiesta sul nuovo processo civile ha preso in considerazione l'impatto di alcune delle disposizioni introdotte dal disegno di legge semplificazione. Sotto esame, in particolare, il filtro in Cassazione, i tagli ai tempi del processo e il rito sommario di cognizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le altre città. Avvocati scettici sull'informatizzazione: «Alcuni tra noi del tutto a digiuno di computer»

Ma rimane il rischio-carta

Angela Manganaro

«Noi ci fidiamo del pc, ma questo mestiere ci ha insegnato a essere scettici. Solo all'atto pratico scopriremo se tutto funziona davvero» dice Carmela Furian, 37 anni, avvocato di Padova, tribunale tra i primi a introdurre gli avvisi di cancelleria per via telematica. Come lei, altri professionisti che hanno sperimentato il decreto ingiuntivo via web in uno dei 12 tribunali oltre Milano in cui è stato avviato il processo civile

telematico (in Lombardia entro l'estate dovrebbero partire anche Bergamo, Crema, Cremona e Mantova), toccano con mano problemi pratici e resistenze culturali.

«Le criticità riguardano la produzione dei documenti che accompagnano un atto - dice Furian - e si uniscono al fatto che non siamo tutti tecnologici: ci sono colleghi che non sanno neppure usare Word». Finora le cose hanno funzionato ma quando si potranno avviare on-

line altri procedimenti, obietta Furian, «sarà difficile coordinare cartaceo e digitale nei processi già aperti. Alla fine temo una suddivisione, come nel '98, tra cause di vecchio e nuovo rito. Dopo di che si spera che il tribunale si doti di un software in grado di ricevere tutti gli atti». Oltre ai dubbi sulla macchina ci sono quelli sull'avvocato. «Anche quando potremo inviare una comparsa online molti di noi vorranno una copia cartacea con timbro». Le abitudini sono

dure da cambiare: «In Lombardia c'è stata formazione dei magistrati e i cancellieri mostrano disponibilità - spiega Marco Natola, segretario dell'Ordine degli avvocati di Varese - ma l'avvocato più anziano, nella carta, riconosce parte del proprio sapere. In più, al contrario di altri non siamo mai stati costretti a una rivoluzione digitale, come è accaduto per esempio ai commercialisti».

Nella pratica si tende a tornare al cartaceo. «Il decreto ingiuntivo online funziona bene se si è ricorrente - dice Federico Ranchetti, 42 anni, uno dei 50 avvocati napoletani coinvolti dall'ottobre scorso nella speri-

mentazione - Il provvedimento è emanato in 2-3 giorni, prima si aspettava un mese e mezzo. Questo anche grazie a magistrati particolarmente attivi. Il problema però si pone per i convenuti: nel processo telematico non c'è un fascicolo ma gli avvocati devono reperire e visualizzare gli atti. Così, quando si instaura il contraddittorio il procedimento ridiventa cartaceo».

Più a Sud diminuisce l'entusiasmo. «L'utilità pratica è limitata perché per via telematica si può fare solo il deposito del decreto - dice Antonio Cardillo, 49 anni civilista catanese - poi si continua con la carta. A Catania l'accesso ai registri telemati-

ci è un mezzo disastro: ti capita di non trovare cause tue e di poter vedere cause di altri. Ed è scoprire che i computer hanno dati vecchi e/o sbagliati, andare in cancelleria e chiederne la correzione, essere accolti da sbuffi e rimbrotti. La Pec non sanno neanche cos'è. Non si è mai usciti dal cartaceo soprattutto per la scarsa preparazione a gestire questi nuovi strumenti». E continua: «Da poco nelle sezioni staccate del tribunale hanno attivato Polisweb, il servizio di sola consultazione: ma vengono caricati solo i fascicoli nuovi e non quelli pregressi quindi, in definitiva, non serve a nulla».

Processo civile. Utilizzo senza intervento del giudice

Testimonianza scritta nuovo «mezzo di prova»

Niccolò Nisivoccia

■ Nel nostro ordinamento la testimonianza è sempre stata solo orale ed è la più tipica delle prove costituenti, dove per tali si intendono le prove che si formano soltanto nel processo, come risultato di un'attività istruttoria in senso stretto, in contrapposizione alle prove precostituite (la più tipica delle quali è la prova documentale), che invece si formano fuori del processo (e normalmente prima), nel quale entrano attraverso un atto di esibizione o di produzione.

Ora le cose sono destinate a cambiare molto, perché il testo di riforma approvato dalla Camera introduce nel codice di procedura civile una norma apposita (articolo 257 bis), che ammette la possibilità di assumere testimonianze anche in forma scritta.

Il primo comma della nuova norma subordina tale possibilità a due condizioni, solo la prima delle quali appare però stringente e suscettibile di essere rigorosamente applicata. È previsto infatti che la testimonianza scritta possa essere disposta: 1) solo a patto che le parti siano d'accordo; 2) e tenuto conto della «natura della causa» e di «ogni altra circostanza». Qui, la genericità del riferimento alla «natura della causa» o a «ogni altra circostanza» prefigura due scenari: o nei fatti verrà sempre considerato sufficiente il solo accordo delle parti (considerato oltretutto che il processo civile verte per definizione su diritti disponibili, in relazione ai quali la volontà delle parti è inderogabile in linea di principio); o sarà sempre contestabile e contestata la decisione del giudice, che dovesse considerare incompatibile la testimonianza scritta rispetto alle particolarità del caso concreto.


Ciò detto, la nuova norma pone a carico della parte che abbia chiesto la testimonianza scritta

l'onere di predisporre «il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi» e di notificarlo al testimone: la testimonianza consisterà nella compilazione di tale modello da parte del testimone, «in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti». Inoltre, il testimone dovrà specificare eventualmente quali sono i quesiti «cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione»; e naturalmente potrà continuare ad avvalersi della facoltà di non rispondere (come in relazione

alla testimonianza orale), fermo tuttavia anche in questo caso l'obbligo di indicare i motivi dell'astensione.

Il modello poi dovrà essere sottoscritto (e la sottoscrizione dovrà essere autenticata da notaio) e spedito «in busta chiusa con plico raccomandato» o consegnato direttamente alla cancelleria del giudice, il quale infine sarà chiamato a valutare le dichiarazioni rese e potrà anche decidere di chiamare il testimone a deporre comunque davanti a lui (e qui evidentemente bisogna pensare alle ipotesi in cui le risposte appaiono insufficienti o confuse, o forse anche poco attendibili).

Così come configurata, la testimonianza scritta pare rappresentare un vero e proprio nuovo mezzo di prova, a metà strada non solo fra prova orale e prova scritta, ma addirittura fra prova precostituita e prova costituita. Rimarrà infatti pur sempre il vaglio del giudice come elemento imprescindibile, ma a tale vaglio la testimonianza scritta risulterà sottratta nel suo momento formativo. I testimoni risponderanno ai quesiti loro sottoposti nel buio e nella solitudine delle loro stanze, o più verosimilmente nel buio e nella solitudine delle stanze degli avvocati che li hanno chiamati; e sarà difficile allora continuare a considerare la testimonianza come una prova raccolta nel processo. La realtà è che la testimonianza tenderà sempre più a formarsi fuori del processo, proprio grazie alla possibilità di essere raccolta per iscritto; e, una volta ben compilati i moduli contenenti i quesiti (come potrà risultare facile a testimoni adeguatamente aiutati), al giudice rimarrà poco spazio anche solo per giustificare la chiamata del teste davanti a lui, che pure la norma gli concede come ipotesi residuale.



SPECIALE ONLINE



FILO DIRETTO Uno speciale sul processo civile

Oltre alla testimonianza scritta, anche un filtro sui ricorsi in Cassazione, l'aumento delle competenze dei giudici di pace, l'azzeramento del rito societario e un procedimento sommario per arrivare alla decisione in tempi rapidi. Le novità della riforma del processo civile nella sezione «Norme» del sito, con i chiarimenti del ministero della Giustizia e le indicazioni degli esperti

Le linee guida

La delega

■ La riforma del processo civile, che è stata approvata nei giorni scorsi in via definitiva dal Parlamento, concede sei mesi al Governo, dall'entrata in vigore della legge, per rivedere le regole su mediazione e conciliazione in materia civile e commerciale

Le direttive

■ La mediazione-conciliazione non dovrà essere preclusiva, per

il cittadino, della possibilità di presentare un'azione giudiziaria ordinaria e dovrà avere per oggetto controversie su diritti disponibili. La delega concessa al Governo pone in primo piano gli Ordini professionali per le materie tecniche di loro competenza e, in via generale, gli Ordini degli avvocati


La telematica

■ È prevista la possibilità di

compiere il servizio di mediazione attraverso procedure telematiche. Questo criterio, come quello che prevede il dovere degli avvocati di informare i clienti sugli organismi di conciliazione, si iscrive sempre nell'ottica, voluta dalla riforma, di snellire i meccanismi del processo civile e di ridurre il numero di controversie che sbocca nel contenzioso

Processo civile. Per chi sceglie il contenzioso

La condanna alle spese rafforza la conciliazione



Roberto Marinoni

■ La riforma del processo civile incide sull'istituto della conciliazione almeno sotto due profili. Anzitutto, il comma 11 dell'articolo 45 della legge di riforma modifica il testo dell'articolo 91 del Codice procedura civile (condanna alle spese). Sostituisce, in particolare, il secondo periodo con la previsione secondo la quale, quando il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna al pagamento delle spese processuali maturate dopo la formulazione della proposta la parte che l'abbia rifiutata senza giustificato motivo. Trattandosi del processo civile di cognizione è immaginabile che la proposta conciliativa sia maturata a seguito del tentativo di conciliazione dell'articolo

185 Codice procedura civile, ovvero a seguito dell'interrogatorio non formale delle parti disposto dall'articolo 117 o, come spesso accade, nell'ambito del procedimento peritale conseguente alla nomina di un consulente tecnico di ufficio.

Sotto un secondo profilo, e in maniera più incisiva, l'articolo 61 delega il governo ad adottare, entro sei mesi dal momento dell'entrata in vigore della legge di riforma, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. I criteri direttivi ai quali, principalmente, il governo delegato dovrà attenersi, sono i seguenti:

■ l'istituto della conciliazione-mediazione non dovrà essere preclusivo dell'azione giudiziaria o ordinaria;

■ la mediazione-conciliazione deve avere ad oggetto controversie su diritti disponibili;

■ deve essere prevista la possibilità, per i consigli degli Ordini degli avvocati, di istituire presso i tribunali organismi di conciliazione, con personale degli stessi consigli;

■ parimenti, deve essere prevista, per le controversie in particolari materie (immagina-

mo eminentemente tecniche) la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i rispettivi consigli degli Ordini professionali;

■ il conciliatore dovrà potersi avvalere di esperti, scelti negli albi dei consulenti e dei periti presso i tribunali;

■ si dovrà prevedere un preciso dovere, in capo all'avvocato, di informare il cliente preliminarmente all'istituzione di un giudizio, della facoltà di avvalersi dell'istituto della conciliazione ovvero della mediazione;

■ tali istituti dovranno essere favoriti mediante agevolazioni di carattere anche fiscale;

■ ove un giudizio sia instaurato nonostante il tentativo di conciliazione e la statuizione corrisponda al contenuto della proposta conciliativa, si dovrà prevedere l'esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa che abbia rifiutato l'accordo;

■ il procedimento di conciliazione non potrà in ogni caso avere una durata eccedente i quattro mesi;

■ i verbali di conciliazione dovranno essere assistiti dell'efficacia esecutiva e costituiranno, secondo i principi, titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.